

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

C O D O G N O

---

SERVIZIO G A S

---

R E G O L A M E N T O

PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE

Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 24-2-1969

Approvata dalla G.P.A. con provvedimento n° 34663 del 13-1-1970

GENERALITA'

Articolo 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione del Gas, nel territorio del COMUNE di CODOGNO, è affidato all'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI.-

La fornitura del Gas è disciplinata dalle norme e disposizioni contenute nel presente "REGOLAMENTO".- Detta fornitura è quindi subordinata alla accettazione del "REGOLAMENTO" da parte dell'Utente.-

Articolo 2 - CARATTERISTICHE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

a) - Caratteristiche :

- Potere Calorifico : 6.000 Kcal./mc. - tolleranza  $\pm$  5% -
- Pressione : minima 100 millimetri di colonna d'acqua -  
massima 200 millimetri di colonna d'acqua -

b) - Sistema di distribuzione :

La fornitura del Gas è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.-

Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura decorre dalla data di installazione del misuratore ed ha la durata di un anno.-

La fornitura si intende tacitamente prorogata di anno in anno.- L'Utente, comunque può recedere dal contratto di fornitura in ogni momento effettuando la debita segnalazione alla Azienda, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo

ed alla chiusura del contatore.-

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico dell'Utente.-

Articolo 4 - DIVIETO DI RIVENDITA DEL GAS

E' fatto assoluto divieto di rivendita del Gas.-

ORNITURA

io in :

igiano"

NE di CODOGNO (Milano),  
ti e consegnato alla

are per quale delle de-

la rete di distribuzione,  
alla stessa riconosciuto  
iche non vi si oppongono,  
tente che ne fa richiesta.-  
alla persona che occupa  
lizzato il Gas, a pre-  
occupazione.- Per ottene-  
irre, a discrezione della  
dibilità della richiesta.-  
oneri relativi ad auto-  
e l'esercizio di opere  
ura che è comunque subor-

- a) - alla possibilità di effettuare le opere di allacciamento, valutata ad insindacabile giudizio dell'Azienda, nel rispetto delle norme tecniche da essa stessa emanate o di quelle di altri Enti competenti;
- b) - all'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale deve essere installato l'impianto;
- c) - alla permanenza delle autorizzazioni stesse.-

#### Articolo 7 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' facoltà della Azienda di rifiutare le forniture per "Uso Industriale/Artigiano"; esse inoltre sono sempre revocabili e ciò ad insindacabile giudizio della Azienda e senza dar luogo, per nessun titolo, al risarcimento dei danni.-

Per detto uso è inoltre facoltà della Azienda installare, oltre al gruppo di misura, valvole limitatrici di portata al fine di garantirsi da punte orarie troppo elevate.-

#### Articolo 8 - DEPOSITO DI GARANZIA

All'atto della stipulazione del Contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia pagamento consumi, un deposito cauzionale infruttifero la cui misura è indicata dalla Tabella allegata (Allegato B).-

Detto deposito verrà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta, dopo l'avvenuta cessazione della fornitura, e solo nel caso che l'Utente abbia sistemato ogni pendenza nei confronti dell'Azienda.-

Fanno inoltre carico all'Utente gli oneri fiscali inerenti alla fornitura e gli eventuali oneri di qualsiasi natura che per legge gravano o graveranno la produzione, il trasporto,

la distribuzione e l'uso del Gas.-

#### Articolo 9 - TARIFFE

Ai fini della applicazione delle tariffe, i seguenti Usi restano così definiti :

- a) - USO DOMESTICO: Si considera destinato ad "Uso Domestico" il Gas utilizzato per gli ordinari impieghi domestici, ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici.-
- b) - USO DI RISCALDAMENTO: Si considera destinato ad "Uso Riscaldamento" il Gas utilizzato per riscaldare locali, in qualunque forma esso avvenga.-
- c) - USO PROMISCUO: Si considera destinato ad "Uso Promiscuo" il Gas utilizzato per gli impieghi domestici e di riscaldamento abitazioni non provviste di impianti centralizzati od autonomi funzionanti con altro combustibile.-
- d) - USO INDUSTRIALE/ARTIGIANO: Si considera destinato ad "Uso Industriale/Artigiano" il Gas utilizzato da piccole Industrie od Artigiani per processi produttivi e di laboratorio, intendendo come tali quelle aventi un consumo medio giornaliero di Gas inferiore a mc. 100 (cento).-

Le tariffe di vendita del Gas sono fissate nella Tabella di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.-

#### Articolo 10 - ALLACCIAMENTI

Le opere di allacciamento, fino al misuratore incluso, sono eseguite - a spese dell'Utente - esclusivamente dalla Azienda che ne rimane proprietaria e ne assume l'obbligo della manutenzione ordinaria, restando all'Utente il diritto d'uso per la

erogazione richiesta.-

L'Azienda si riserva il diritto di determinare il diametro dello allacciamento e di scegliere il luogo per la derivazione della presa.-

La posizione del misuratore viene stabilita a giudizio insindacabile dell'Azienda, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle preferenze dell'Utente.-

E' esclusa la possibilità di installare misuratori in luoghi umidi, in locali interrati e seminterrati o comunque male aereati.-

Tutte le manovre, verifiche, riparazioni su detti impianti sono di esclusiva competenza dell'Azienda e sono pertanto vietate sia agli Utenti che ai terzi, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di legge.-

#### Articolo 11 - UTILIZZO DEL GAS

Il Gas non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti in Contratto, nè essere ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi.-

Infrazioni in tal senso sono perseguite a norma di legge.-

Nel caso di cessione, a qualunque titolo (subaffitto, trasloco, ecc.) dei locali occupati, l'Utente ha l'obbligo di informare l'Azienda per la chiusura del misuratore e la lettura dei consumi.-

In caso contrario, l'Utente sarà responsabile - a tutti gli effetti - dei consumi effettuati dal subentrante, non-

chè di tutte le altre possibili conseguenze derivanti dalla mancata segnalazione.-

La mancata denuncia da parte del subentrante da diritto all'Azienda di sospendere la fornitura del Gas e di procedere alla rimozione del contatore.-

E' comune facoltà dell'Azienda provvedere alla immediata rimozione del misuratore chiuso per cessazione di utenza ed all'isolamento esterno della sua presa.-

#### Articolo 12 - LIMITI DI RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

L'Azienda non risponde dei danni causati dal Gas a valle del punto di consegna, oltre il quale - a tutti gli effetti - cessa la sua responsabilità.-

Per "punto di consegna" si intende il misuratore, indipendentemente dal luogo in cui esso viene installato.-

L'Azienda può verificare in ogni momento l'impianto e gli apparecchi dell'Utente al solo fine di garantirsi da infrazioni contrattuali e senza per ciò assumere alcuna responsabilità verso l'Utente o verso i terzi.-

In caso di irregolarità può sospendere la fornitura finchè l'Utente non effettui le opportune modifiche.-

Le variazioni temporanee di pressione e calorie, le interruzioni della fornitura per cause d'esercizio, le sospensioni o le limitazioni dovute a cause di forza maggiore o disposte dalle Autorità non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento di danni e a risoluzione di contratti.-

Per esse l'Azienda non assume alcuna responsabilità, comunque si manifestino, con o senza preavviso.-